



**REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 150/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**

**LOMBARDIA**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice  
dott. Gabriele Vinciguerra

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso rubricato al n. 30877 del registro di segreteria,  
con il quale la Procura Regionale ha domandato a questo Giudice  
Monocratico, ai sensi dell'art. 141 D.lgs 26 agosto 2016, n. 174, di  
assegnare, con proprio decreto, a **MONTE DEI PASCHI DI  
SIENA – Filiale di Schivenoglia, con sede legale in Schivenoglia  
alla Via Garibaldi n. 2, C.F./P.IVA 00884060526, tesoriere del  
Comune di Schivenoglia** un termine perentorio per il deposito del  
conto giudiziale previsto dagli articoli 93 e 233 D.lgs. n. 267/2000,  
per l'anno 2022

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia  
contabile

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, nell'udienza in camera di consiglio del 08.10.2025,  
il Pubblico Ministero Francesco Foggia

**FATTO E DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto in data 14.05.2025 è stato fissato il termine di 120 giorni, per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa Sezione Giurisdizionale;

L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione dei conti giudiziali entro il termine assegnato e con successivo decreto è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 08.10.2025 per la discussione del giudizio.

All'udienza camerale la Procura Regionale ha dato atto della regolare trasmissione del conto giudiziale.

Ha tuttavia osservato che non era stata depositata, insieme con il conto, la "relazione dell'organo di revisione", e ha chiesto l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 141, comma 7, del codice di giustizia contabile nei confronti del Responsabile del procedimento.

Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, *"....ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che*

*lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.) ” (si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, per quanto riguarda l'avvenuto deposito del conto giudiziale.*

Circa l'ulteriore istanza proposta dal Pubblico Ministero, si osserva che, secondo l'art. 141 comma 7 del Codice di Giustizia contabile, *“se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2”*.

E' evidente che si tratta di ipotesi diversa rispetto a quella descritta dal Pubblico Ministero, ovvero la mancanza di un allegato (valutato come necessario) al conto trasmesso.

Non è inoltre possibile ricavare la sussistenza di un obbligo sanzionato ai sensi dell'art. 141 comma 7 citato dal generico riferimento operato dal comma 4 a “tutti gli altri adempimenti” incombenti sull'Amministrazione: le norme che prevedono sanzioni amministrative devono considerarsi di stretta interpretazione.

L'istanza formulata dal Pubblico Ministero deve essere

respinta.

Nulla per le spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia,  
in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per resa di  
conto, per cessata materia del contendere.

Rigetta la richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria nei  
confronti del responsabile del procedimento.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto  
esame.

Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza in camera di consiglio  
del 08.10.2025.

Il Giudice Designato

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 13.10.2025

Il Direttore della Segreteria

(Salvatore Carvelli)